



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
MONTALTO UFFUGO – LATTARICO – ROTA GRECA – SAN BENEDETTO ULLANO
Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado



Istituto Comprensivo Statale
Montalto Uffugo
Lattarico
Rota Greca
San Benedetto U.
Member of UNESCO
Associazione Schools



Via Aldo Moro snc - 87046 MONTALTO UFFUGO (CS)
Telefono 0984 - 1525338

COD. MECC.CSIC88700T
COD. FISC. 98078060781
COD. UNIVOCO UFF91Z

E-mail: csic88700t@istruzione.it
Pec: csic88700t@pec.istruzione.it
Web: www.icmontaltouffugocentro.edu.it



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE MONTALTO U.-LATT. ROTA G-S.B.
Prot. 0008776 del 23/09/2023
I-1 (Uscita)

Ai Docenti

Al Personale ATA

All'Albo dell'Istituto

Al sito istituzionale

Loro Sedi

Oggetto: Disciplina dell'incompatibilità nel pubblico impiego. Autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi e svolgimento della libera professione

Visto l'art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 "Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

Visto l'art. 6, c. 2, del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117;

Visto l'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994;

Visti gli artt. n. 57 e seguenti della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la Circolare della Funzione Pubblica n. 3 del 1997;

Visto l'art. 53 del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche";

Visto il parere della Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1;

Precisato che un incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, D.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del D.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003);

Considerato che il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende;

Al fine di fornire indicazioni per la richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi e allo svolgimento della libera professione,

Si rammentano alle SS.LL. le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un'altra attività sono:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico (attività esercitate sporadicamente e occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego);
- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicare il regolare svolgimento.

In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili:

- ✓ l'esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio insegnante o istruttore di scuola guida);
- ✓ l'impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;
- ✓ l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Le attività pienamente compatibili che non necessitano di autorizzazione, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%, sono riferibili a:

- ✓ attività che sono esplicazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc..;
- ✓ le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
- ✓ le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- ✓ l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- ✓ la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
- ✓ tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- ✓ gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- ✓ gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
- ✓ la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato).

Sono compatibili ma devono essere autorizzate le attività riferite:

- ✓ agli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
- ✓ le collaborazioni plurime con altre scuole;
- ✓ la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;
- ✓ l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
- ✓ gli incarichi presso le commissioni tributarie e gli incarichi come revisore contabile.

L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio e previa autorizzazione scritta del Dirigente scolastico.

Al personale docente, anche se a tempo pieno, previa autorizzazione, è consentito l'esercizio della libera professione a condizione che ciò non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che l'attività sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.

L'attività in parola dev'essere riconducibile alla regolazione giuridica della "professione intellettuale" di cui agli artt. 2229 e seg. del Codice Civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione.

L'esercizio della libera professione, in particolare, è subordinata anche alle seguenti ulteriori limitazioni che:

1. gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche
2. l'eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione. Il limiti di cui ai punti 1 e 2 sono stabiliti dall'art. 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140.

I dipendenti in regime di part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un ATA che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

I dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56 bis dell'art. 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140).

Il personale interessato può presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione entro il 15 ottobre 2023.

La richiesta va presentata alla Dirigente e consegnata all'ufficio di segreteria *brevi manu* o attraverso e-mail alla casella di posta istituzionale.

Si precisa che lo svolgimento di incarichi senza la prevista autorizzazione comporta per il dipendente che svolge l'incarico in assenza di autorizzazione è responsabile disciplinarmente e il relativo compenso è versato, da questi o dall'erogante, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza.

Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dalle richiamate norme di legge, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può, in quanto tale, essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati e come tali passibili di sanzioni.

Pertanto, l'autorizzazione in questione può essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico o dal dipendente interessato. È onere di quest'ultimo informare i soggetti esterni che la richiesta deve essere inoltrata a questo Istituto prima del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che comunque l'Amministrazione ha tempo 30 giorni dalla ricezione dell'istanza per concedere la prescritta autorizzazione.

La Dirigente scolastica

Dott.ssa Adele Zinno

